

REGOLAMENTO  
PER LA  
CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI  
AI GIOVANI

---





# REGOLAMENTO

## PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI GIOVANI

### Il Consiglio Comunale di Personico

visto il messaggio municipale n. 07/2017 del 6 novembre 2017

### Decreta

#### **Art. 1 Scopo**

---

Il Comune di Personico intende sostenere la partecipazione dei giovani a colonie, campeggi o campi sportivi, nonché corsi musicali, culturali o sportivi, e a questo scopo vengono concessi dei contributi per la partecipazione alle spese.

#### **Art. 2 Campo d'applicazione**

---

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i giovani domiciliati nel Comune di Personico.

#### **Art. 3 Colonie, campeggi o campi sportivi**

---

Il Comune concede un contributo per le attività della durata minima di 5 giorni consecutivi svolte da ragazzi/e fino al termine delle scuole medie, in particolare corsi "Lingua e sport" e campi scout.

#### **Art. 4 Corsi musicali, culturali o sportivi**

---

Il Comune concede un contributo per le seguenti attività della durata minima di un anno scolastico svolte da giovani fino all'età di 20 anni:

- Corsi sportivi organizzati da società.
- Corsi musicali presso scuole riconosciute dal Cantone, la Federazione Bandistica Ticinese o altre scuole che operano localmente.

#### **Art. 5 Condizioni**

---

I beneficiari possono richiedere il contributo direttamente alla Cancelleria compilando il relativo formulario e allegando copia dell'attestato di frequenza e della ricevuta di pagamento.

#### **Art. 6 Ammontare del contributo**

---

Ogni giovane può beneficiare annualmente al massimo di un contributo per attività e ammonta:

- a) a chf 100.- secondo l'art. 3;
- b) al 20% del costo del corso annuale per un importo massimo di chf 300.- secondo l'art. 4.

In ogni caso l'importo non potrà superare la spesa sostenuta.

L'ammontare del contributo sarà determinato dal Municipio tramite Ordinanza.

---

**Art. 7 Modalità di pagamento**

---

La Cancelleria determina l'ammontare del contributo sulla base della documentazione prodotta di cui all'art. 5 e procede al versamento dello stesso entro due mesi dalla richiesta.

**Art. 8 Termine**

---

Il contributo deve essere richiesto al più tardi entro tre mesi dalla frequenza del corso.

**Art. 9 Reclami**

---

Contro la decisione della Cancelleria è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

**Art. 10 Entrata in vigore**

---

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a partire dall'anno scolastico 2017/2018.

*Approvato dal Consiglio Comunale il 18.12.2017*

*Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 07.03.2018*

---